



AMMINISTRAZIONE NAZIONALE

CIRCOLARE AMMINISTRATIVA

18 GIUGNO 2021

OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Con la presente circolare segnaliamo che il prossimo 30 giugno scade il termine per la pubblicazione, sui siti internet o portali digitali, delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e da enti ad esse assimilati nell'anno 2020.

Soggetti obbligati

Destinatari dell'obbligo sono – con riferimento al nostro circuito associativo – la Presidenza Nazionale ed i suoi comitati, le ASD e SSD, le APS, i circoli ricreativi e culturali e, in generale, tutte le associazioni e gli ETS che, nel trascorso anno solare, abbiano effettivamente percepito i benefici economici sopra descritti, per un importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro.

I contributi pubblici oggetto di pubblicazione

Per quanto riguarda i benefici oggetto di pubblicazione, non è obbligatorio indicare quelli di carattere generale (es. 5 per mille) e quelli aventi natura di corrispettivo per la fornitura di beni e servizi a una Pubblica Amministrazione o per il risarcimento di un danno. Rientrano nell'obbligo di comunicazione, invece:

1. i contributi a fondo perduto erogati per lo svolgimento dell'attività istituzionale generale;
2. le sovvenzioni a parziale o a totale copertura dei costi dei progetti associativi;
3. le assegnazioni di beni strumentali (ad esempio comodato di beni mobili o immobili), a condizione che la P.A. concedente abbia reso noto il valore del bene comodato. In mancanza di una definizione del suddetto valore, occorre indicare: "valore indeterminato";



AMMINISTRAZIONE NAZIONALE

4. qualsiasi altra forma di pubblica sovvenzione, sussidio, vantaggio, contributo o aiuto, in denaro e in natura, purché privi, come si è detto, di carattere generale e di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Utilizzo del criterio di cassa

Per individuare i benefici oggetto della pubblicazione si utilizza il criterio di cassa: deve farsi riferimento, quindi, alla data in cui i contributi, sussidi ecc. sono stati effettivamente incassati dall'associazione, a prescindere dal periodo di competenza.

Ad esempio: se un contributo per una manifestazione materialmente organizzata nel 2019 è stato accreditato dall'amministrazione erogante sul conto corrente bancario dell'associazione nel 2020, tale contributo sarà oggetto di pubblicazione entro il 30 giugno 2021.

Viceversa, se il contributo relativo ad una manifestazione organizzata nel 2020 viene accreditato dall'amministrazione erogante sul conto corrente bancario dell'associazione nel 2021, tale contributo andrà pubblicato il 30 giugno 2022.

Dove pubblicare i dati

Gli obblighi di comunicazione vanno resi sul sito internet del sodalizio o, in alternativa, sulla relativa pagina facebook o portali digitali similari. In mancanza dei suddetti strumenti, è possibile adempiere pubblicando i dati sul sito internet della rete associativa di appartenenza (CSI).

Per le società sportive di capitali, l'evidenza dei contributi pubblici ricevuti deve essere resa nella nota integrativa al bilancio di esercizio. Qualora esse redigano il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis c.c., l'obbligo è adempiuto con le stesse modalità degli enti associativi (sito internet, social, sito della rete associativa di appartenenza).

Quali dati pubblicare

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (*si intende il sodalizio beneficiario*);
- denominazione del soggetto erogatore (*si intende la PA o ente assimilato che ha concesso il beneficio*);
- importo incassato per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
- data dell'incasso;



AMMINISTRAZIONE NAZIONALE

- causale.

Le amministrazioni erogatrici

- Le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del **decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** (*"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI"*.);
- I soggetti di cui all'art. 2-bis del **decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** (*Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Inoltre la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. Inoltre, la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio*



AMMINISTRAZIONE NAZIONALE

superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Le sanzioni in caso di inosservanza

Il controllo sull'osservanza degli obblighi di pubblicità e trasparenza è demandato alle stesse amministrazioni che hanno erogato i benefici. L'ammenda, in caso di inadempimento, ammonta all'1% delle somme ricevute, con un minimo di € 2.000, e la sanzione accessoria della pubblicazione dei dati. Qualora, a seguito di tale intimazione, il sodalizio non provveda a pubblicare i dati richiesti, dovrà restituire tutte le somme ricevute.

Per ulteriori informazioni:

Non rispondere all'indirizzo mail utilizzato per la spedizione di questa circolare, ma esclusivamente il seguente: fiscale@csi-net.it